

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Regolamento per

- **Rimborso spese sostenute per protesi acustiche;**
- **Contributo spese sanitarie figli disabili**

Art. 1 – Istituzione fondo sostegno per assistenza sanitaria

L'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti, di seguito denominato E.B.T., istituisce il "Fondo sostegno per assistenza sanitaria" per i lavoratori e le imprese del settore turismo, distribuzione e servizi. L'attivazione del Fondo nasce dall'esigenza di tutelare e supportare le imprese e i lavoratori del Turismo che aderiscono all'E.B.T. in questo particolare momento di difficoltà nazionale.

Art. 2 – Stanziamenti

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti ha stanziato per ogni annualità la somma di € 10.000,00=(diecimila/00=) da destinare al Fondo sostegno per assistenza sanitaria e da ripartirsi equamente tra le successive tre iniziative.

Art. 3 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione


I sussidi del presente regolamento sono destinati:

- a) a tutte le aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti, in regola con il versamento della quota di adesione previsto dal CCNL del turismo, distribuzione e servizi;
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.

CONDIZIONI

L'assistenza sanitaria prevista dalle lettere a), b) resta subordinata alle seguenti condizioni:

1. Aziende



Per beneficiare degli interventi del Fondo di assistenza sanitaria le aziende dovranno dimostrare di aver versato la quota di adesione all'E.B.T. da almeno 3 mesi dalla richiesta di intervento.

2. Lavoratori

Avranno diritto al sostegno per assistenza i dipendenti con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti:

- a tempo indeterminato
- con contratto di apprendistato
- a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a tre mesi e se la causa per cui si richiede l'assistenza si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine.

Art. 4 – Interventi

Gli interventi riguardano i casi di:

1. *Rimborso spese riferite a protesi oculari relative alle sole lenti;*
2. *Rimborso spese riferite a protesi acustiche;*
3. *Contributo spese sanitarie per figli disabili.*

Rimborso spese riferite a protesi acustiche

Oggetto dell'intervento

L'iniziativa riguarda il rimborso della spesa sostenuta per la fornitura di protesi acustiche.

Misura del sussidio

Rimborso della spesa sostenuta per le protesi acustiche con rimborso massimo erogabile di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Il sussidio è biennale: può quindi essere richiesto alternativamente un anno sì e uno no.

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore od al titolare dell'azienda di beneficiare di tale forma di intervento, il richiedente deve presentare all'E.B.T. la domanda redatta su apposita



modulistica entro febbraio dell'anno successivo rispetto la data di effettuazione della spesa.

Alla domanda devono essere allegati:

- Per i dipendenti copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della domanda;
- Per i commercianti copia dell'ultimo documento attestante il versamento della contribuzione all'EBT di Asti degli ultimi tre mesi;
- Copia della prescrizione medica;
- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta per l'acquisto delle protesi acustiche.

Le domande verranno esaminate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti.

Il Consiglio si obbliga a vagliare le richieste entro e non oltre 60 giorni, comunicandone l'esito ai richiedenti.

In caso di incompletezza dei dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni.

Sarà facoltà dell'E.B.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Contributo spese sanitarie per figli disabili


Oggetto dell'intervento

Ai lavoratori che abbiano un figlio disabile sarà corrisposto un contributo per il sostenimento delle spese sanitarie.

Misura del sussidio

Il contributo annuo è pari ad euro 500,00(cinquecento/00=) lordi quale concorso spese per l'assistenza del figlio stesso. Il sussidio sarà concesso per una sola volta nell'anno solare (1/1 - 31/12).

Il sussidio è biennale: può quindi essere richiesto alternativamente un anno sì e uno no.



Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore od al titolare dell'azienda di beneficiare di tale forma di intervento, il richiedente deve presentare all'E.B.T. la domanda redatta su apposita modulistica entro febbraio dell'anno successivo rispetto la data di effettuazione della spesa.

Alla domanda devono essere allegati:

- per i dipendenti copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della domanda;
- per i commercianti copia dell'ultimo documento attestante il versamento della contribuzione all'EBT di Asti degli ultimi tre mesi;
- stato di famiglia aggiornato (no autocertificazione);
- certificazione medica del disabile rilasciata da Ente Pubblico.

Nel caso di genitori entrambi lavoratori del settore turismo, il sussidio sarà erogato solo ad uno dei due richiedenti.

Le domande verranno esaminate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti.

Il Consiglio si obbliga a vagliare le richieste entro e non oltre 60 giorni, comunicandone l'esito ai richiedenti.

In caso di incompletezza dei dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni.

Sarà facoltà dell'E.B.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.


Art. 5 – Criteri di erogazione dei sussidi

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal fondo.

Art. 6 – Anagrafe e gestione dati personali

Presso l'Ente Bilaterale sono istituite l'anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il sussidio e dei referenti per l'elaborazione delle paghe.

Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/03).



Art. 7 – Liquidazione dei sussidi

Il Consiglio Direttivo liquiderà le richieste di sussidio in ordine cronologico di presentazione (data del protocollo/n°), rimettendo, nei termini previsti, la relativa documentazione fiscale, se dovuta.

La liquidazione avverrà mediante assegni non trasferibili.

Art. 8 – Spese di gestione del fondo

Le spese di gestione del fondo, di promozione, di raccolta, esame ed inoltro delle domande, saranno attribuite all'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Asti.

Art. 9 – Impegno di spesa

L'importo totale stanziato potrà essere in qualsiasi momento sospeso, modificato o annullato in riferimento a quanto previsto all'art. 4 del regolamento generale dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Asti.

Art. 10 – Decorrenza e durata

Il presente regolamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Divulgazione

Al presente regolamento verrà data opportuna pubblicità.

Asti, _____

